REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 80/2025

semplificata *ex* art. 218, co. 3 del c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 269/2016, iscritto al n. **69654/G** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, notificato in data 19 settembre 2024 e depositato in pari data.

AD ISTANZA DI

1. **S. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS;

2. **S. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS;

3. **P. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS;

4. **P. L.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Rizzo (C.F.: RZZFRZ82T01G315A - PEC: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it - telefax: 06.21123492), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di Trapani nella via Fardella n. 6, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del ricorso.

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (C.F. 80043760828), in persona del Direttore *pro-tempore*, dott.ssa Manuela Dagnino, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Stefano Carlo Lo Grasso, dirigente di 2° fascia del MEF-RTS di Palermo e dai funzionari dott.ssa Piera Valeria Civiletti (C.F. CVLPVL90T46G273P), dott.ssa Mariangela Scorsone (C.F. SCRMNG85D57G273I), dott.ssa Claudia Seccia (C.F. SCCCLD80B45G273L) e dott. Michele Faraci (C.F. FRCMHL91P16G273P), elettivamente domiciliato ai fini della presente controversia presso la sede della RTS di Palermo con sede in Piazza Marina - Salita Intendenza n. 2 in Palermo; PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 marzo 2025, l'avv. Fabrizio Rizzo per parte ricorrente e il dott. Michele Faraci per il MEF.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente adiva questa Corte per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 269/2016 resa da questa Sezione in diversa composizione in data 25.02.2016, pubblicata il giorno 01.04.2016 e notificata all'Amministrazione resistente con formula esecutiva il giorno 12.07.2023, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze era stato condannato alla liquidazione dei ratei di pensione maturati in favore

degli odierni istanti.

I.a. Parte ricorrente rappresentava che con la suddetta sentenza n. 269/2016 era stato riconosciuto il diritto della vedova del militare G. P. al trattamento pensionistico di guerra di cui alla tabella G del DPR numero 915/1978 con decorrenza dalla data della domanda, così come previsto dall'articolo 88 della L n. 313/1968, *ratione temporis* vigente, e sino alla sua morte. Conseguentemente il Ministero resistente veniva condannato alla liquidazione dei ratei di pensione maturati, con le superiori decorrenze, in favore degli odierni istanti che avevano riassunto il ricorso coltivato dai rispettivi danti causa, eredi della vedova del militare G. P.

Parte istante rappresentava che la citata sentenza veniva impugnata dal MEF e la locale Sezione di appello con sentenza n. 127/A/2017 dichiarava l'inammissibilità dell'appello, per cui la decisione di primo grado passava in giudicato.

Parte ricorrente lamentava che, nonostante il chiaro tenore della sentenza del giudizio di primo grado, che riconosceva il diritto alla liquidazione dei ratei di pensione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, il Ministero resistente disponeva il solo pagamento di euro 510,00 non liquidando interessi e rivalutazione.

Infatti, la difesa di parte ricorrente deduceva che, seppur la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza non statuiva espressamente nulla sugli interessi e sulla rivalutazione, la medesima pronuncia indicava la decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico dalla data della domanda a mente dell'art. 88 della L. 313/1968, cosa che farebbe

intendere la sussistenza del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

A tal proposito parte ricorrente argomentava che l'azione di ottemperanza non è sempre inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti equiparabili, ma presenta spesso profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda, concorrendo, in alcune ipotesi, alla stessa definizione della regola del caso concreto contenuta nel giudicato. Infatti, quando quest'ultima risulta spesso incompleta o implicita, il giudice dell'ottemperanza è chiamato, sempre nel rispetto del contenuto della decisione, a esplicitare e completare questa regola, concretizzando il contenuto del cosiddetto effetto conformativo che deriva dal giudicato. In tali ipotesi il giudice dell'ottemperanza può integrare e specificare il contenuto originario della sentenza da ottemperare e, pur rimanendo nei limiti da questa fissati, accedere a una forma di formazione progressiva del giudicato.

La difesa attorea aggiungeva che da giurisprudenza contabile consolidata, il trattamento pensionistico di guerra di cui alla tabella G del DPR n. 915/1978, nonostante la sua natura particolare, resta soggetto agli interessi legali dalla domanda amministrativa e alla rivalutazione.

Parte ricorrente, quindi, riteneva che sussistessero i presupposti per chiedere ed ottenere l'ottemperanza con la condanna al pagamento degli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali per la sentenza n. 269/2016, che risulterebbe allo stato non

eseguita anche successivamente alla notifica della sentenza con formula esecutiva e all'invio della diffida *ex* art. 218 c.g.c.

Secondo la difesa di parte istante il MEF avrebbe dovuto corrispondere la somma totale di euro 77.100,29 di cui euro 2.126,69 per il trattamento pensionistico maturato, euro 53.498,16 per interessi legali ed euro 21.475,44 per rivalutazione monetaria, così come risulterebbe dalla perizia a firma del ragioniere Daniele Genna. A tal proposito veniva specificato che il periodo di maturazione del trattamento pensionistico partiva dal mese di gennaio del 1975 (mese successivo alla domanda avanzata al Ministero del tesoro) fino al decesso della vedova di G. P. avvenuto nell'agosto del 1977 per cui la *de cuius* avrebbe dovuto percepire la somma totale di euro 2.126,69 comprensiva dei miglioramenti economici in favore dei pensionati di guerra.

Tale somma doveva essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nella misura del 5% sino al soddisfo, come esplicitato negli allegati dell'elaborato peritale.

I.b. Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- ordinare al Ministero dell'economia e delle finanze di dare esatta ottemperanza alla sentenza numero 269/2016 pagando l'importo totale di euro 77.100,29 di cui euro 2.126,69 per il trattamento pensionistico maturato, euro 53.498,16 per interessi legali ed euro 21.475,44 per rivalutazione monetaria, così come risulta dalla perizia a firma del rag. Daniele Genna, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione

monetaria al soddisfo;

- fissare, se del caso, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza;

- nominare, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, un commissario *ad acta*;

- con vittoria di spese e compensi professionali.

II. Con decreto del 1° ottobre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 4 dicembre 2024.

III. Con memoria depositata in data 21 novembre 2024 si costituiva in giudizio il MEF-RTS di Palermo.

L'Amministrazione ripercorreva i fatti di causa, evidenziando che nelle more di definizione del giudizio di secondo grado, con determina n. 18609 del 30 maggio 2017 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani aveva dato esecuzione alla sentenza n. 269/2016, quantificando i ratei pensionistici dovuti, secondo la normativa applicabile alla data del decesso dell'istante e stabilendo, pertanto, di conferire il trattamento pensionistico di guerra alla sig.ra A. R., quale vedova del militare P.G., e per essa agli eredi, nella misura di euro 185,06 annui dal 5 dicembre 1974 al 30 giugno 1977 e di euro 194,33 dall'1 luglio 1977 al 3 settembre 1977 per un totale complessivo di euro 510,00. In data 13 luglio 2017, la stessa RTS di Trapani comunicava agli interessati, con nota prot. n. 12879/2017 di aver effettuato con la citata determina n. 18609 del 30 maggio 2017 la liquidazione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza n.

269/2016, rappresentando le modalità per riscuotere l'importo spettante in forma disgiunta dagli eredi a partire dal 5 agosto 2017.

Nonostante la suddetta esecuzione il Ministero rappresentava che gli odierni ricorrenti proponevano già un primo ricorso per ottemperanza *ex* art. 217 del c.g.c., depositato in data 28 luglio 2020 ed iscritto al n. 67521, distinto ed autonomo rispetto a quello instaurato con il presente procedimento, con cui veniva sostanzialmente contestata l'esatta esecuzione della sentenza n. 269/2016 nelle forme odiernamente riproposte, a causa dell'asserita erroneità della somma quantificata dalla RTS di Trapani. Con sentenza n. 1006/2021 questa Sezione in diversa composizione dichiarava l'inammissibilità del suddetto ricorso.

In data 17 settembre 2024, l'Ufficio VII della Direzione dei Servizi del Tesoro del DAG del MEF inoltrava alla RTS di Palermo la diffida *ex* art. 218 del c.g.c., acquisita al prot. n. 74606 del 18 settembre 2024, dell'avv. Fabrizio Rizzo per conto degli odierni ricorrenti. Tale diffida era riscontrata in data 2 ottobre 2024, con nota prot. 79200, nella quale si esponeva l'iter amministrativo seguito dalla RTS di Trapani per eseguire la sentenza n. 269/2016.

In diritto, in primo luogo il Ministero contestava l'ammissibilità del ricorso per riproposizione dello stesso strumento processuale già consumato a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1006/2021 di questa Sezione, prospettando una violazione del principio del *ne bis in idem* derivante dal combinato disposto degli artt. 177 c.g.c. e 2909 c.c. a supporto della quale veniva citata

giurisprudenza amministrativa.

In aggiunta al motivo sopra esposto, si contestava l'ammissibilità del ricorso anche in ordine al *petitum* richiesto dai ricorrenti, evidenziando che con riferimento all'omessa liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nella sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza nulla era statuito diversamente da quanto previsto dall'art. 167, co. 3 del c.g.c. il quale di fatto traspone il precetto di cui all'art. 429, co. 3 del c.p.c.

Il Ministero evidenziava che la sentenza oggetto di ottemperanza aveva espressamente condannato il MEF alla liquidazione dei ratei pensionistici, non pronunciandosi in alcun modo sulla debenza di interessi né tanto meno sul maggior danno eventualmente subìto dai ricorrenti, che sul punto non avrebbero avanzato alcuna richiesta, per la diminuzione di valore del credito secondo le vigenti disposizioni.

L'Amministrazione deduceva che, a fronte di una pronuncia che non comprende alcuna espressa statuizione sugli interessi, i ricorrenti avrebbero potuto e dovuto impugnare la sentenza interessata, anche con appello incidentale *ex* art. 184 del c.g.c. rispetto a quello presentato dal MEF, al fine di ottenere una statuizione sul punto, richiamando giurisprudenza amministrativa secondo cui "in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere accolta la domanda riferita agli interessi legali se la sentenza del giudice ordinario azionata non rechi in dispositivo la condanna al pagamento degli stessi" (CdS, Sez. V, sent. n. 1865/2020).

Sul punto l'Amministrazione concludeva di avere correttamente dato

esecuzione alla sentenza 269/2016 e che quest'ultima nulla aveva disposto sulla condanna al pagamento di eventuali interessi, per cui il ricorso in ottemperanza presentato era da considerare inammissibile.

In secondo luogo, riguardo alla contestazione dell'asserita non correttezza della somma liquidata dalla RTS di Trapani, il Ministero deduceva che non era comprensibile il criterio utilizzato per addivenire all'importo calcolato dai ricorrenti in euro 2.126,69 per il trattamento pensionistico maturato, che appariva palesemente errato rispetto ai criteri di calcolo utilizzati dall'Amministrazione resistente sulla base delle disposizioni normative applicabili in quanto vigenti nel periodo di decorrenza della pensione riconosciuta alla sig.ra A. R. (leggi n. 585/1971 e n. 875/1977) e degli orientamenti applicativi dettati dalla giurisprudenza. A tal proposito veniva riportato un prospetto analitico recante la quantificazione dei ratei liquidati per l'importo complessivo di euro 510,00.

In terzo luogo, il Ministero contestava la quantificazione del *quantum* dovuto operata dai ricorrenti (euro 2.126,69 per il trattamento pensionistico maturato, euro 53.498,16 per interessi legali ed euro 21.475,44 per rivalutazione monetaria), che sarebbe del tutto inconferente e totalmente errata sia per la sorte capitale come sopra evidenziato che per la rivalutazione e gli interessi. Riguardo alla quantificazione di questi ultimi veniva richiamata la giurisprudenza contabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 167, co. 3 del c.g.c. secondo cui l'art. 429 c.p.c., il quale prevede che nella sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro

devono essere espressamente determinati gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente subìto dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito, si applica anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10/8/2000), ai ratei scaduti dopo tale data, mentre per i ratei maturati prima continuano a trovare applicazione i principi affermati dalla precedente giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (C. conti, III App., sent. n. 362/2015). Inoltre, con riferimento alla decorrenza degli interessi veniva richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il trattamento pensionistico di privilegio diventa liquido ed esigibile nel momento in cui viene emanato il provvedimento con il quale si conclude il procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto a pensione.

L'Amministrazione, quindi, sulla base di tali considerazioni prospettava che eventualmente spetterebbero agli odierni ricorrenti sui ratei pensionistici per il periodo antecedente il 10 agosto 2000, a decorrere dal provvedimento di rigetto dell'Amministrazione (determina ministeriale n. 2.695.185 del 30 settembre 1982), i soli interessi legali *ex* art. 1224 c.c. e, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 205/2000, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ove questa superi il tasso legale degli interessi e qualora i ricorrenti abbiano fornito la prova del maggior danno subito a causa del ritardato pagamento.

A tal proposito il Ministero rappresentava di avere effettuato in

conformità ai sopra esposti criteri delineati dalla giurisprudenza contabile e tramite l'applicativo ministeriale NoiPA, il calcolo degli interessi sui singoli ratei pensionistici maturati dal 5 dicembre 1974 (data di presentazione dell'istanza) al 3 settembre 1977 (data di decesso dell'interessata) a decorrere dalla data del provvedimento n. 2.695.185 del 30 settembre 1982 di rigetto dell'istanza di riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra fino alla data del provvedimento prot. n. 12879/2017 del 13 luglio 2017 di liquidazione e pagamento della determina n. 18609 del 30 maggio 2017 della RTS di Trapani. Inoltre, la difesa attorea evidenziava che, per il periodo dal 10 agosto 2000 al 13 luglio 2017, l'importo degli interessi legali era più alto rispetto a quello della rivalutazione monetaria (a prescindere dalla prova del maggior danno che non risulta essere stata fornita), e prospettava che dai suddetti conteggi risulterebbe l'importo complessivo di euro 272,98 a titolo di interessi sulla sorte capitale di euro 510,00 composta dai singoli ratei pensionistici riconosciuti alla vedova del militare P.G.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la riproposizione del giudizio di ottemperanza sullo stesso provvedimento giurisdizionale;

- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per inadeguatezza dello strumento giudiziale azionato a soddisfare le richieste dei ricorrenti in ordine al pagamento degli interessi legali e/o da rivalutazione monetaria;

- in via principale, accertare e dichiarare la piena e corretta esecuzione della sentenza n. 269/2016 e, conseguentemente, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;

- in via subordinata, determinare la misura degli interessi legali e/o da rivalutazione monetaria secondo la quantificazione operata tramite applicativo ministeriale del MEF ed esaustivamente argomentata nel presente atto;

- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

IV. All'udienza del 4 dicembre 2024 il difensore di parte ricorrente contestava le eccezioni di inammissibilità sollevate dal MEF e deduceva sulla possibilità di integrare in sede di ottemperanza la domanda di interessi e di rivalutazione monetaria, riportandosi al ricorso e chiedendo la nomina di un commissario *ad acta* mentre il rappresentante del MEF confermava l'avvenuta ottemperanza della sentenza 269/2016, ritenendo non corretta la quantificazione degli interessi e della rivalutazione monetaria prospettata da parte ricorrente e per il resto si riportava alla memoria. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio il Giudice con ord. 5/2025 disponeva i seguenti incombenti istruttori, fissando l'udienza di prosecuzione per il 5 marzo 2025:

- a carico della Segreteria acquisire al fascicolo (telematico e cartaceo) dell'odierna causa copia del fascicolo dei giudizi iscritti al n. 51766/G (definito con sent. n. 2257/2013) e al n. 62122/PG (definito con sent. n. 269/2016) ai fini dell'interpretazione della sentenza di cui si chiede

l'ottemperanza;

- a carico di parte ricorrente chiarire in modo analitico le suddette modalità di calcolo del trattamento pensionistico, degli interessi e della rivalutazione monetaria;

- a carico del MEF depositare un prospetto sintetico di calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria e fornire informazioni sul pagamento dell'importo di euro 510,00 già liquidato.

V. In data 6 febbraio 2025 il MEF depositava memoria autorizzata in cui evidenziava che tramite l'applicativo denominato NoiPA era stato operato il calcolo degli interessi sui singoli ratei pensionistici maturati dal 05.12.1974 (data di presentazione dell'istanza) al 03.09.1977 (data di decesso dell'interessata) con decorrenza dalla data del provvedimento n. 2.695.185 del 30 settembre 1982 di rigetto dell'istanza di riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra fino alla data del provvedimento prot. n. 12879/2017 del 13 luglio 2017 di liquidazione e pagamento della determina n. 18609 del 30 maggio 2017 della RTS di Trapani, riportando i prospetti riassuntivi di quelli analitici già allegati alla memoria da cui risultava a titolo di interessi un importo complessivo di euro 272,98 evidenziando che per il periodo dal 10.10.2000 al 13.07.2017 l'importo degli interessi legali era più alto rispetto a quello della rivalutazione monetaria, a prescindere dalla prova del maggior danno che non risulta essere stata fornita.

Con riferimento all'ulteriore richiesta giudiziale sul pagamento della suddetta somma di euri 510,00 in favore degli eredi della sig.ra A.

R.p. quale vedova del militare P. G., era ribadito che la RTS di Trapani aveva comunicato agli interessati con nota prot. n. 12879/2017 del 13 luglio 2017, di cui erano allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate A.R., di aver effettuato con la determina n. 18609 del 30 maggio 2017 la liquidazione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza n. 269/2016. L'Amministrazione aggiungeva che le somme risultavano essere state definitivamente riscosse dai sigg. B. M., P. G. e P.L. mentre i sigg. G. S. e G. S. non avevano incassato la somma spettante, pur essendo la stessa a loro piena disposizione, sicché il mancato incasso non era in alcun modo imputabile al MEF.

La difesa dell'Amministrazione resistente concludeva rinviando alla memoria di costituzione in atti in ordine alle controdeduzioni già esposte ed alle conclusioni ivi formulate.

VI. In data 9 febbraio 2025 parte ricorrente depositava perizia a firma dello Studio Genna in adempimento dell'ordinanza istruttoria sulla richiesta di chiarimenti analitici sulle modalità di calcolo dei ratei del trattamento pensionistico, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

VII. In data 21 febbraio 2025 parte ricorrente depositava note autorizzate deducendo che il calcolo effettuato dal Ministero resistente risulterebbe generico e privo dei tassi di interesse applicati, oltre che non conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie e che la somma corretta risulterebbe quella calcolata nella perizia a firma del ragioniere Daniele Genna che aveva

applicato all'importo dovuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, così come meglio precisati nell'integrazione al predetto elaborato peritale depositato in data 09.02.2025. Parte attrice concludeva insistendo nelle conclusioni già formulate in atti.

VIII. All'udienza del 5 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente chiedeva di dare piena attuazione alla sentenza oggetto di ottemperanza secondo il computo della perizia del CTP con condanna alle spese di lite mentre il rappresentante del MEF deduceva che parte ricorrente non aveva esplicitato i criteri di calcolo dei ratei pensionistici pretesi e contestava le modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, riportandosi per il resto agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio pensionistico contabile di ottemperanza è disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., dove è delineata la normativa specifica per l'ottemperanza delle sentenze in materia pensionistica emesse dal giudice contabile, superando la precedente scarna previsione introdotta dall'art. 10, commi 2 e 3 della L. 205/2000 recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

Da tale disciplina si rileva la natura, la funzione ed il contenuto del giudizio di ottemperanza, che consiste nella verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione nel conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente alla parte l'utilità o il bene della vita riconosciuti in sede di cognizione, risolvendosi in un

accertamento giudiziale solo ed esclusivamente sull'esistenza del fatto costituito dall'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al *decisum* (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 56/2024).

Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile "il giudice dell'ottemperanza può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia i poteri sostitutivi attribuitigli in sede di ottemperanza che i poteri ordinatori e decisori che gli competono in sede di ordinaria giurisdizione e può, conseguentemente, integrare l'originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera "esecuzione" ma "attuazione" in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva" (C. conti, Sez. I App., sent. n. 166/2005 e la giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che il "giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso il quale il beneficiario di statuizioni assistite da forza di giudicato mira ad ottenere l'attuazione (o la più puntuale attuazione) del diritto giudizialmente riconosciuto. In questa prospettiva, soltanto ciò che rientra nel perimetro del giudicato, sia in termini di dedotto che in termini di deducibile, può costituire oggetto di approfondimento nel giudizio di cui agli artt. 217 ss. c.g.c." (C. conti, Sez. I App., sent. n. 331/2023 e II App., sent. n. 177/2021 ivi citata).

2. In via preliminare vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Amministrazione resistente.

2.1. In primo luogo, va scrutinata l'eccezione di giudicato relativa alla sent. n. 1006/2021 di questa Sezione in diversa composizione con

conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di ottemperanza.

L'eccezione è manifestamente infondata in quanto la sentenza n. 1006/2021, passata in giudicato, di questa Sezione in diversa composizione ha definito il precedente giudizio di ottemperanza iscritto al n. 67521 del registro di Segreteria, introdotto dall'odierna parte ricorrente con un ricorso dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile all'atto introduttivo dell'odierno giudizio, con un pronuncia in rito in termini di inammissibilità "per omessa notificazione, nei confronti dell'Amministrazione tenuta a conformarvisi e presso la sua sede reale, della sentenza da ottemperare" e "per difetto di prova, ritualmente introdotta in causa, della previa notificazione/comunicazione della diffida a provvedere ex art. 218 co. 1 c.g.c.".

Risulta evidente, quindi, che con la suddetta pronuncia in rito non è stata scrutinata alcuna questione di merito, diversamente dai casi relativi alla giurisprudenza amministrativa citata dal MEF nella memoria di costituzione, per cui sulle questioni di merito oggetto dell'odierno giudizio non si è formato alcun giudicato.

2.2. In secondo luogo, va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal MEF in quanto esso reca, fra l'altro, la domanda di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici non oggetto di statuizione esplicita nella sentenza n. 269/2016 di cui si lamenta la non esatta esecuzione in quanto non si tratta di questione preliminare di rito relativa alle

condizioni di legittimità dell'azione ma di questione di merito.

3. Passando all'oggetto della controversia, il ricorso è meritevole di accoglimento parziale nei termini che seguono.

Secondo i consolidati principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza il Giudice dell'ottemperanza nell'assumere la decisione della controversia deve svolgere la seguente triplice operazione logico-giuridica:

- interpretare il giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la P.A. in sede di esecuzione;

- accertare il comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione;

- valutare la conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato.

Riguarda alla prima operazione, in ragione della quale questo Giudice con ordinanza n. 5/2025 ha disposto a cura della Segreteria di acquisire il fascicolo completo dei giudizi iscritti al n. 51766/G (definito con sent. n. 2257/2013) e al n. 62122/PG (definito con sent. n. 269/2016), occorre verificare gli esatti confini del giudicato delimitando con precisione l'oggetto del giudizio ed individuando, in tal modo, le statuizioni divenute definitive (alle quali la P.A. doveva dare esecuzione). Tale verifica risulta coerente con il presupposto dell'azione di ottemperanza, nonché con la possibilità, per il Giudice, di estendere la propria cognizione (art. 218, co. 6 del c.g.c.) anche alle questioni relative all'esatta ottemperanza, in un'ottica di effettività di tutela giurisdizionale (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n.

233/2022).

Per poter accertare l'esatta esecuzione occorre, quindi, stabilire quale sia il *decisum* della sentenza da eseguire alla luce delle motivazioni e degli atti di causa, per cui stabilire l'esatto contenuto della sentenza è necessariamente una verifica implicita e preliminare alla verifica del suo esatto adempimento.

Ciò posto, la sentenza n. 269/2016 di questa Sezione di cui parte ricorrente ha chiesto la completa ed esatta ottemperanza nel dispositivo ha statuito di accogliere "il ricorso come in motivazione" mentre in quest'ultima è stato affermato che "il ricorso va accolto con il riconoscimento del diritto della vedova del militare P. G., A. R., al trattamento pensionistico di guerra di cui alla tabella G del DPR n. 915/1978 con decorrenza dalla data della domanda, a mente dell'art. 88 della legge del 18.3.1968, n. 313, *ratione temporis* vigente, e sino alla sua morte. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze va condannato alla liquidazione dei ratei di pensione maturati, con le superiori decorrenze, in favore degli odierni ricorrenti che hanno riassunto il ricorso coltivato dai rispettivi danti causa, eredi della menzionata A. R.

Risulta evidente che tale sentenza, come prospettato in modo concorde da tutte e due le parti, non contiene alcuna statuizione esplicita in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei della pensione di reversibilità di guerra riconosciuti né una tale domanda risulta essere mai stata posta da parte ricorrente nell'originario ricorso del 28.02.1990 iscritto al n. 891832 del registro

di Segreteria della Sezione centrale per le pensioni di guerra della Corte dei conti né nei successivi atti di riassunzione.

La lamentata mancata esecuzione completa della sentenza oggetto di causa riguarda, sia il *quantum* dei ratei della pensione di reversibilità riconosciuti al dante causa (sig.ra A. R.) degli odierni ricorrenti per il periodo dalla data della domanda amministrativa di pensione di reversibilità (05.12.1974) al decesso di quest'ultima (03.09.1977) che i ricorrenti sulla base della perizia di parte allegata al ricorso hanno quantificato in euro 2.126,69 a fronte dell'importo di euro 510,00 liquidato e pagato dall'Amministrazione resistente, sia il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su tali ratei che, secondo i ricorrenti andrebbero attribuiti *ex lege* anche in assenza di espressa statuizione della sentenza oggetto di ottemperanza, prospettazione che è stata avversata dal Ministero convenuto. A ciò si aggiunga che fra le parti c'è anche divergenza sulle modalità di calcolo e sul conseguente *quantum* di interessi legali e rivalutazione monetaria che secondo parte ricorrente dovrebbero essere calcolo in cumulo integrale nell'importo di euro 53.498,16 per interessi legali ed euro 21.475,44 per rivalutazione monetaria dal 01.01.1975 al 01.05.2020 come da perizia di parte allegata al ricorso (cfr. all. 7) a fronte dell'importo di euro 272,98 calcolato dall'Amministrazione resistente con l'applicativo NOIPA in considerazione dell'applicazione dei soli interessi legali con decorrenza dalla data del provvedimento di rigetto (30.09.1982) alla data di entrata in vigore della L. 205/2000 (10.08.2000) e del cumulo parziale per differenza tra

interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo successivo a quest'ultima data fino a quella del pagamento (13.07.2017).

3.1. In primo luogo, si osserva che l'importo dei ratei della pensione di reversibilità di guerra liquidati dal MEF appaiono corretti in quanto, come dedotto dall'Amministrazione resistente, essi corrispondono agli importi della Tab. G "vedove e orfani" relativa alla voce "ufficiale inferiore" (considerato che il sig. P. G. è stato arruolato come tenente) previsti dalla normativa vigente all'epoca della maturazione dei suddetti ratei. In particolare, considerato che i suddetti ratei si riferiscono al periodo dal 05.12.1974 al 03.09.1977 bisogna fare riferimento alla normativa previgente al dPR n. 915/1978 "Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra" che è la L. n. 585/1971 la quale per il periodo dal 05.12.1974 al 30.06.1977 ha previsto un trattamento annuo di lire 358.320 mentre tale importo è stato aumentato nell'importo annuo di lire 394.200 dall'art. 7 della L. n. 875/1977 con decorrenza dal 01.07.1977 applicabile nella fattispecie ai ratei dal 01.07.1977 al 03.09.1977.

Di contro, la quantificazione prospettata dal ricorrente nelle due relazioni peritali del rag. Daniele Genna in atti, quella del 20.05.2020 e quella successiva del 2025 (cfr. all. 7 del ricorso e all. delle note del 09.02.2025) sembrerebbe fare riferimento all'importo annuo aggiornato di lire 1.155.000 previsto dal dPR n. 915/1978, che ai sensi dell'art. 133 del suddetto decreto si applica però ai benefici maturati dal 1° settembre 1979. D'altronde risulta evidente che nella sentenza di cui si chiede ottemperanza il riferimento al dPR n. 915/1978 è da

intendere quale normativa vigente al momento della decisione della causa mentre per il calcolo e la decorrenza dei suddetti ratei la sentenza fa riferimento alla disciplina in materia "ratione temporis vigente". A ciò si aggiunga che parte ricorrente sul punto non ha articolato alcuna specifica doglianza né ha fornito alcun chiarimento specifico chiesto con l'ord. 5/2025, come correttamente dedotto dal MEF nel corso della discussione del 5 marzo 2025.

Alla luce di tali considerazioni la domanda attorea di ottemperanza *in parte qua* non può essere accolta.

3.2. In secondo luogo, questo Giudice osserva che sulla questione del riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in modo automatico sulla liquidazione in ritardo dei ratei pensionistici di guerra riconosciuti nella sentenza n. 269/2016 viene in rilievo l'art. 10, co. 2 della L. 205/2000, vigente all'epoca della suddetta sentenza, secondo cui "Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli … 429 … del codice di procedura civile" (disposizione ora abrogata e trasposta, per quanto di interesse, nell'art. 167, co. 3 del c.g.c).

In particolare, viene in rilievo l'applicazione all'art. 429, co. 3 del c.p.c. secondo cui "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della

maturazione del diritto".

Tale disposizione, quindi, riconosce il principio dell'automatica rivalutazione dei crediti pensionistici in quanto "La disciplina degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) … dettata dall'art. 429 c.p.c. differisce da quella di diritto comune per le seguenti tre caratteristiche: a) la liquidazione del maggior danno è effettuata dal giudice d'ufficio e senza la necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore; b) gli accessori decorrono dal giorno in cui matura il credito indipendentemente dai presupposti previsti dall'art. 1219, secondo comma, c.c. per la mora ex re; c) l'elemento della colpa del datore di lavoro è irrilevante ai fini dell'imputabilità del ritardo nell'adempimento" (Cass. civ., n. 12857/1998).

L'estensione ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. prevista dal richiamato art. 10, co. 2 della L. 205/2000 ha suscitato un contrasto nella giurisprudenza contabile sull'ambito temporale e materiale della sua applicazione nel senso se tale disciplina potesse applicarsi anche ai ratei pensionistici maturati prima dell'entrata in vigore della suddetta novella e se potesse essere estesa anche alle pensioni privilegiate tabellari in senso stretto (riconosciute per le menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva o del servizio di guerra) che si differenziano dagli altri trattamenti pensionistici affidati alla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti in quanto manca un rapporto di impiego pubblico che dà diritto ad un trattamento pensionistico ordinario o,

nel caso di invalidità derivanti da causa di servizio, ad un trattamento privilegiato ordinario che accede a quello ordinario eliminandone la barriera degli anni minimi di contribuzione e/o incrementandone l'ammontare.

Tali questioni controverse sono state risolte da due pronunciamenti nomofilattici delle SS.RR. di questa Corte (sentenze n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM).

In particolare, la sentenza n. 10/2002/QM ha stabilito quanto segue:

1) all'art. 5 della L. n. 205/2000, nonché all'art. 429 cod. proc. civ. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale;

2) l'art. 429, co. 3, cod. proc. civ. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

3) l'art. 429, co. 3, cod. proc. civ. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari;

4) l'art. 429, co. 3, cod. proc. civ., oltreché ai nuovi giudizi, trova applicazione per tutti i giudizi pensionistici pendenti avanti il Giudice Monocratico alla data (10 agosto 2000) di entrata in vigore della L. n. 205/2000;

5) la menzionata norma codicistica trova applicazione anche ai giudizi afferenti a rapporti creditori maturati anteriormente alla data

di entrata in vigore della L. n. 205/2000;

6) il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall'art. 429, co. 3, cod. proc. civ., non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi;

7) il maggior danno da svalutazione nell'eventuale importo differenziale nonché gli interessi legali, costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori, anche nel caso di pensioni di guerra e di pensioni militari c. d. tabellari, debbono essere attribuiti d'ufficio dal Giudice, anche in sede d'appello senz'uopo di costituzione in mora o di richiesta di parte, né di prova del danno, con decorrenza degli interessi medesimi e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione, determinato alla stregua degli indici fissati ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dal giorno della maturazione del diritto;

8) il calcolo del c. d. "maggior importo" tra interessi e rivalutazione va operato ex art. 429, co. 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di matura-zione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall'eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei.

Tali statuizioni sono state confermate e precisate dalla successiva sent. n. 6/2008/QM delle SS.RR. di questa Corte la quale ha affermato quanto segue:

1) il disposto dell'art. 429, comma 3, c.p.c. – nel testo risultante a seguito della modifica di cui agli artt. 16, comma 6, della l. n°412/1991; 22, comma 36, della l. n°724/1994 e 45, comma 6, della l. n°448/1998 – opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare militare;

2) l'estensione del disposto dell'art. 429, comma 3 c.p.c. –nel testo risultante dalla predetta modifica – opera anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della l. n° 205/2000" (10/8/2000), nel senso che le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. si applicano ai ratei scaduti dopo tale data. Per i ratei maturati prima, invece, continuano a trovare applicazione i principi affermati da queste Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. n°525-A/1987, n°84-C/1990, n°97-C/1993, n°17-QM/1995 e n°4-QM/1998.

Ciò posto sull'applicabilità dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. nei termini richiamati risulta evidente che le modalità di calcolo degli accessori del credito pensionistico riconosciuto con la sentenza n. 269/2016 di questa Sezione in diversa composizione prospettate da entrambe le parti non sono corrette.

Infatti, la quantificazione degli accessori fatta dal ricorrente sulla base delle allegate relazioni peritali di parte risulta erronea, oltre che per il *quantum* del credito pensionistico per sorte capitale come già detto, anche nella rivalutazione automatica di tale credito a causa

dell'applicazione del cumulo integrale di rivalutazione monetaria e di interessi legali (quest'ultimi peraltro calcolati con un tasso fisso del 5% per l'intero periodo di riferimento). Di contro, il calcolo prospettato dal MEF considera in modo non corretto la decorrenza degli accessori dalla data del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa della pensione di reversibilità anziché da quella di maturazione dei relativi ratei pensionistici secondo la decorrenza di legge.

Questo Giudice osserva che, ferma la questione dell'attribuzione degli accessori del credito pensionistico in assenza di espressa statuizione della sentenza oggetto di ottemperanza che sarà affrontata nel prossimo punto, nella fattispecie di cui è causa sulla base delle richiamate coordinate nomofilattiche gli accessori riconoscibili sul credito pensionistico già quantificato in modo corretto dal MEF in euro 510,00 riguardano solo gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei pensionistici alla data di pubblicazione della sentenza n. 269/2016 non potendo venire in rilievo la rivalutazione monetaria automatica, in assenza di una domanda e della prova di un maggior danno, visto che i ratei pensionistici oggetto di causa sono maturati prima dell'entrata in vigore della L. 205/2000.

3.3. Sulla questione della riconoscibilità automatica degli interessi legali sui ratei pensionistici liquidati in ritardo in assenza di esplicita statuizione nella sentenza di condanna di cui si chiede l'ottemperanza, parte resistente ha richiamato una pronuncia del

Giudice amministrativo d'appello (cfr. CdS, Sez. VI, sent. n. 1865/2020) la quale, in sede di ottemperanza della sentenza di un giudice ordinario (G.O.) in funzione di giudice del lavoro che aveva riconosciuto ad alcuni dipendenti del MIUR delle differenze retributive omettendo però di pronunciarsi sul diritto agli interessi legali sugli arretrati da corrispondere, ha riconosciuto tale diritto solo per gli accessori maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza di condanna del G.O. in quanto riferiti al ritardo occorso nel pagamento di quanto liquidato e ingiunto dalla pronuncia da eseguire.

In tale pronuncia è stato affermato che "Qualora, tuttavia, il giudice adito, disattendendo l'art. 429, comma 3, c.p.c., pur condannando la parte datoriale al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente a titolo di capitale, ometta di pronunciare sulla debenza degli interessi, la relativa questione non può ritenersi compresa nella portata applicativa del giudicato" … "Per l'effetto, il riconoscimento degli interessi non compresi nell'oggetto della condanna giudiziale richiederebbe un'integrazione del giudicato, mediante la spendita di un potere avente natura cognitoria, precluso a questo Consiglio, chiamato, nella specie, ad assicurare l'ottemperanza di una sentenza del giudice civile, come tale riferita a rapporti sostanziali sottratti alla giurisdizione amministrativa".

Da tale decisione, però, non può essere ricavato un principio generale perché si è trattato dell'ottemperanza di un giudicato civile per cui il Consiglio di Stato non ha dato applicazione al precedente indirizzo

"intervenuto con riferimento all'ottemperanza di un giudicato amministrativo … riferendosi, quindi, ad un giudizio in cui, stante il contenuto composito dell'ottemperanza (valorizzato da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2), il giudice amministrativo, avendo giurisdizione altresì sul rapporto sostanziale, ha la possibilità di completare il giudicato ottemperando, mediante l'esercizio di un potere avente anche natura cognitoria" mentre "il giudicato azionato dagli odierni appellanti è sceso su una sentenza del giudice ordinario, ragion per cui sarebbe preclusa a questo Consiglio la possibilità di integrare il giudicato civile, mediante l'esercizio di un potere cognitorio, riconoscendo una componente del credito (interessi) su cui il giudice del lavoro non ha pronunciato" (CdS, Sez. VI, sent. n. 1865/2020).

Infatti, lo stesso Consiglio di Stato con la precedente sentenza n. 1075/2010 in sede di ottemperanza di un giudicato amministrativo ha affermato il principio che "interessi legali e rivalutazione monetaria dei crediti retributivi, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., costituiscono strumenti di determinazione del petitum originario, trattandosi di accessori che afferiscono alla somma capitale e ne costituiscono un naturale elemento … sicché essi possono farsi valere, come derivanti da intrinseca o implicita pronuncia favorevole, anche in sede di esecuzione di giudicato (C.d.S., Ad.Pl. 8.10. 1985, n. 19; sez., V, 23.1.2001, n. 197; 27.10. 2005, n. 5999; sez. VI, 15.1. 2004, n. 102; 3.11. 2003, n. 6835)".

Tale orientamento è stato condiviso dalla prevalente giurisprudenza

pensionistica contabile. In particolare, la sentenza n. 135/2002/A della II Sezione centrale di appello ha statuito quanto segue: [A fondamento delle proprie richieste, il ricorrente ha richiamato quei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, che hanno consentito di riconoscere in capo al giudice dell'ottemperanza un potere di integrazione, in forza del quale egli può ammettere e accogliere anche la richiesta di corresponsione degli accessori del credito che "costituiscano pacificamente uno degli strumenti di determinazione del petitum originario" (Cons. giust. Amm. Reg. sic., 23 giugno 1994, n. 209 e, in tema, tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., 8 ottobre 1985, n. 19; 17 gennaio 1997, n. 1; Sez. VI, 6 maggio 1998, n. 663). Tale orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, oltre a realizzare un principio di economia ed unità processuale, rappresenta la naturale conseguenza della unicità della pretesa, che non può essere limitata alla c.d. sorte capitale o credito nominale, ma va vista nella proiezione e nell'incremento naturaliter previsto dal legislatore, soprattutto in tutti quei casi in cui la corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi legali è stabilita secondo meccanismi automatici].

Si tratta di orientamento del tutto condiviso da questo Giudice che è stato ribadito anche dalla successiva giurisprudenza contabile secondo cui "Alla stregua dei suddetti canoni ermeneutici, la sentenza di primo grado si presenta immune dalla censura di appello articolata con riferimento alla circostanza che la sentenza della Sezione Veneto n. 871 del 2006 non contiene specifica statuizione

sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria, per cui erroneamente la sentenza impugnata li avrebbe riconosciuti. Peraltro, come accennato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. il diritto del pensionato al cumulo parziale di interessi e rivalutazione va riconosciuto in via automatica, nei limiti fissati dalla sentenza 10/QM/2002 delle Sezioni riunite (maggior importo tra i due). Trattandosi di trattamento "tabellare" detto riconoscimento opera dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n. 205, mentre prima di tale data spettano i soli interessi legali, salva la prova del maggior danno patito a causa del ritardato pagamento" (C. conti, Sez. II App., sent. n. 172/2018).

Infatti, in sede di ottemperanza di un giudicato pensionistico la Corte dei conti, così come il Giudice amministrativo in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo, avendo giurisdizione sul rapporto sostanziale, ha la possibilità di completare/integrare il giudicato nei limiti del dedotto e del deducibile mediante l'esercizio di un potere avente anche natura cognitoria.

Ne deriva che il Giudice contabile, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di effettività e di concentrazione per come codificati rispettivamente negli articoli 2 e 3 del codice di giustizia contabile, in sede di ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento di ratei pensionistici arretrati che ha omesso di pronunciarsi sul diritto agli accessori del credito pensionistico riconosciuto, ha il potere di integrare il giudicato pensionistico contabile condannando l'Amministrazione resistente al pagamento degli accessori secondo il meccanismo automatico di cui all'art. 429, co. 3 del c.p.c., applicabile

ai giudizi pensionistici contabili in forza, prima dell'art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il 10.08.2000) e ora dell'art. 167, co. 3 del c.g.c.

3.4. Alla luce delle superiori considerazioni applicate alla sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza e della valutazione del comportamento tenuto dal MEF in sede di esecuzione, va rilevato che il relativo giudicato per come completato/integrato non risulta avere avuto esecuzione in ordine alla corresponsione degli interessi legali sull'importo dei ratei pensionistici già liquidato a titolo di sorte capitale nella determina n. 18609 del 30 maggio 2017 della RTS di Trapani.

Il MEF, quindi, dovrà provvedere alla corresponsione su tali ratei della maggiorazione degli interessi nella misura legale dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino alla data di pubblicazione (1° aprile 2016) della sentenza oggetto di ottemperanza e su tale somma così maggiorata dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3 del c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza n. 269/2016 (1° aprile 2016) e sino alla data di pagamento dell'importo già liquidato (13.07.2017).

Ai sensi dell'art. 218 co. 1 lett. a) c.g.c., si assegna al MEF il termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione, per provvedere alla piena ed integrale esecuzione della sentenza n. 269/2016 di questa Sezione giurisdizionale, nei termini di cui in

motivazione.

Nel contempo, per l'ipotesi di ulteriore inerzia è nominato sin d'ora il commissario *ad acta* nella persona del direttore *pro tempore* della Direzione provinciale di Trapani dell'INPS, con facoltà di subdelega ad un funzionario dell'Ufficio di appartenenza. Tale commissario *ad acta*, nel caso di perdurante inottemperanza, dovrà provvedere ad adottare tutti gli atti per dare esatta esecuzione nei termini di cui in motivazione alla sent. n. 269/2016 di questa Sezione nell'ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione da parte dei ricorrenti del persistente inadempimento, dando tempestiva comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta.

4. Le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca e dell'assoluta novità della questione, sono compensate integralmente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,

• ordina al MEF, entro il termine di 90 (*novanta*) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione, di provvedere all'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 269/2016 nei termini che seguono:

a) riconoscere sull'importo dei ratei pensionistici già liquidato a titolo di sorte capitale nella determina n. 18609 del 30 maggio 2017 della RTS di Trapani la maggiorazione degli interessi nella misura legale dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino alla data di pubblicazione (1° aprile 2016) della sentenza oggetto di ottemperanza;

b) riconoscere su tale somma così maggiorata gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3 del c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza n. 269/2016 (1° aprile 2016) e sino alla data di pagamento dell'importo già liquidato (13.07.2017);

- dispone, in caso di persistente inerzia da parte del MEF alla scadenza del suddetto termine, la nomina del commissario *ad acta*, per l'esatta esecuzione della sent. n. 269/2016 di questa Sezione, nella persona del direttore *p.t.* della Direzione provinciale di Trapani dell'INPS, che provvederà nell'ulteriore termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte dei ricorrenti;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e per la notifica al direttore *p.t.* della Direzione provinciale di Trapani dell'INPS (PEC: *notifica.attigiudiziari.trapani@postacert.inps.gov.it*) nella qualità di commissario *ad acta* designato con facoltà di subdelega.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo,